# RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA

## INCONTRO SISMA 2016

## ORDINANZA N. 51

**«Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici».**

**INCONTRO 9 APRILE 2018**

# Articolo 9. Interventi ammessi a contributo.

**Comma 1.** In attuazione dell'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia "N" del programmi integrati di recupero (PIR) di cui fall'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse perimetrati ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

Sono finanziati gli edifici già inagibili con il sisma del 1997 che non sono già stati oggetto di finanziamento e che, avendo subito ulteriori danni causati dal sisma 2016, erano UMI di fascia N nei PIR del 1997 che oggi sono oggetto di perimetrazione o in subordine ricompresi negli aggregati edilizi volontari o obbligatori nei centri storici

# Articolo 9. Interventi ammessi a contributo.

**Comma 2.** In attuazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate per l'anno 2018, gli interventi sugli edifici privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale dei residenti, che siano stati dichiarati parzialmente inagibili a seguito del detto sisma e successivamente siano stati dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Sono finanziati con le somme stanziate ad hoc con il decreto fiscale DL n. 148/2017 pari ad € 3.000.000,00 gli edifici comprendi unità immobiliari adibite ad abitazione principale già dichiarati parzialmente inagibili in occasione del sisma 2009 che a seguito del Sima 2016 sono divenuti totalmente inagibili

# Articolo 9. Interventi ammessi a contributo.

**Comma 3.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a finanziamento nel limite delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle già finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009.

Rimane confermata la finanziabilitá di quegli edifici che, fermo restando il requisito dell'aggravamento, determinano una inagibilitá indotta su altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.

# Articolo 10 Concessione dei contributi.

**Comma 1.** Per gli edifici di cui al precedente articolo 9, comma 2, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del Comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale.

In ogni caso il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilitá totale sia dichiarata con ordinanza sindacale conseguente a **verifica dell'avvenuto aggravamento da parte del Comune a seguito di perizia asseverata del tecnico incaricato**.

# Articolo 10 Concessione dei contributi.

**Comma 2.** Con riferimento agli edifici di cui al comma 3 dell'articolo 9, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall'aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni subiti dagli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale

il contributo per edifici il cui aggravamento determini inagibilitá indotta ovvero pericolo per la pubblica incolumità, può essere concesso a condizione che tali condizioni siano **dichiarate con ordinanza sindacale**.

# Articolo 10 Concessione dei contributi.

**Comma 3.** Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 9, nel caso in cui il richiedente abbia provveduto in proprio alla realizzazione di opere provvisionali, il contributo comprende anche i costi sostenuti per le opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione delle cause di pericolo per la pubblica incolumità.

Le opere di messa in sicurezza per edifici il cui aggravamento determini inagibilitá indotta ovvero pericolo per la pubblica incolumità sono comprese nel contributo.

# Articolo 10. Concessione dei contributi.

**Comma 4.** Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

**Comma 5.** Fermo restando quanto stabilito dalla presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche – Vice Commissari con proprio atto stabiliscono ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 9.

Fermo restando l'applicabilità dei criteri di determinazione del contributo di cui alla O.C. n. 19/2017, **il Vice-Commissario stabilirá con proprio atto ulteriori criteri e modalità di applicazione dei benefici nei casi in cui non ricorrono condizioni di pericolo** (indotto o pubblica incolumità).

# Articolo 11. Modalità di erogazione dei contributi

**Comma 1.** Per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 9 i contributi sono erogati in via diretta, previo trasferimento delle relative risorse dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alla contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Umbria e Marche – Vice Commissari.

Per le sovrapposizioni PIR del Sisma'97 con le Perimetrazioni o gli aggregati del Sisma 2016 i contributi sono erogati in via diretta e finanziati con la contabilità speciale nel limite di spesa di € 3.000.000,00 da ripartire tra Umbria e Marche secondo i criteri del DPCM 3/6/1999 che assegnava all'Umbria il 65% (€ 1.950.000,00).

# Articolo 11. Modalità di erogazione dei contributi

**Comma 2.** Per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 9 i contributi sono erogati con le modalità di cui al precedente comma 1 limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione relativi alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente inagibile a seguito del sisma del 2009. Per gli interventi relativi alla porzione danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, che ha determinato l'inagibilità totale dell'immobile, il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 189/2016.

Per gli edifici adibiti ad abitazione principale, parzialmente inagibili nel 2009 e divenuti totalmente inagibili nel 2016, gli interventi conseguenti al danno del 2009 sono finanziati con la contabilità speciale, mentre il contributo per la riparazione del danno conseguente all'aggravamento dovuto al sisma 2016 è finanziato con il credito d'imposta.

# Articolo 11. Modalità di erogazione dei contributi

**Comma. 3.** Al fine di consentire l'avvio delle procedure di finanziamento di cui ai commi 1 e 2, primo periodo, con provvedimento del Commissario straordinario, previa intesa nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, può essere disposta un'anticipazione di quota percentuale delle risorse necessarie, fermo restando il rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 12.

Occorre procedere con urgenza alla stima delle risorse necessarie per la relativa assegnazione in anticipazione al fine di dare avvio ale procedure in argomento.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

# Articolo 13. Abrogazione e disposizioni transitorie.

**Comma 1.** L'articolo 20 (non 21) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è abrogato.

**Comma 3.** Per le altre domande di contributo già presentate in relazione alle fattispecie disciplinate dall'articolo 20 (non 21) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza gli interessati possono presentare nuova istanza con le modalità di cui alla presente ordinanza. Qualora essi non si avvalgano di tale facoltà, le istanze già presentate sono istruite e definite con le modalità di cui al predetto articolo 21.

L'Ordinanza è stata pubblicata sul sito del Commissario Straordinario il 30 marzo 2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Regione Umbria

# Grazie per l'attenzione

www.sismaumbria2016.it